

## tariffa

### Legge 818 guida al calcolo degli onorari

Le direttive CNI per la  
determinazione degli  
onorari relativi alle  
prestazioni  
professionali previste  
dalla legge.


La legge 7/12/1984 n. 818 prevede una serie di adempimenti che vedrà impegnati gli ingegneri, unitamente ad altre Categorie professionali, per prestazioni relative alle consulenze per la richiesta di rilascio del nulla-osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (D.M. 16 febbraio 1982).

In particolare gli artt. 1 e 4 della legge hanno introdotto una nuova metodologia per il rilascio del certificato di prevenzione incendi e del suo rinnovo, in fattispecie con l'introduzione del certificato di nulla-osta provvisorio (NOP).

Il D.M. 8/3/1985, inerente le direttive sulle norme più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi, richiama l'introduzione di un modulo prestampato in cui sono specificate le documentazioni tecniche richiamate nell'art. 2 del citato decreto, costituite da relazione, elaborati grafici, documentazione qualificata sul piano tecnico, certificazioni da redigere dai professionisti ingegneri.

Tra questi elaborati si richiama l'attenzione in particolare sulle certificazioni che sono rilasciate, anche sotto forma di perizia giurata, dai professionisti iscritti negli Albi e, su domanda, negli Elenchi di cui al D.M. 25/3/1985.

Premesso che, in linea di massima, tutte le prestazioni vanno comunque computate a discrezione, conformemente all'art. 5 della Tariffa nazionale di cui alla legge 2/3/1949 n. 143 e successive modificazioni, in ossequio alla deliberazione in merito assunta dall'Assemblea dei Presidenti, tenutasi a Roma il 14 giugno 1985, con la quale è stata auspicata l'opportunità che vengano unificate le valutazioni dei compensi a favore di tutti gli iscritti agli Ordini Provinciali, il CNI ha esaminato le varie soluzioni che gli sono pervenute e ritiene di poter proporre, pur nella complessità della materia, le seguenti valutazioni, con la precisazione che le stesse indicano soltanto l'ordine di grandezza della discrezionalità.



1) *Contenuto delle dichiarazioni, documentazioni, certificazioni e perizie.*

Nell'espletamento del proprio incarico il professionista è tenuto a redigere in forma grafica e/o scritta l'esatto e preciso stato di fatto relativamente alle strutture edilizie, destinazione d'uso, impianti rilevanti ai fini della prevenzione incendi con evidenziazione della rispondenza delle situazioni, condizioni ai requisiti e prescrizioni dettate dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dalle norme contenute nel D.M. 8 marzo 1985 in materia di prevenzione incendi.

Le dichiarazioni, relazioni, documentazioni, certificazioni e perizie non devono, né possono essere, un attestato di regolarità o di certificazione di prevenzione incendi o di nulla-osta provvisorio spettando tale certificazione soltanto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

2) *Fasi schematizzate della prestazione complessiva.*

a) 1 - sopralluoghi preliminari per l'individuazione delle varie attività soggette, secondo il D.M. 16/2/1982;

2 - individuazione delle norme e delle prescrizioni particolari per le singole attività;

3 - eventuali successivi sopralluoghi necessari per il puntuale rilievo delle situazioni esistenti;

b) - compilazione della documentazione richiesta per il rilascio del N.O.P. (con esclusione delle perizie giurate richieste dall'art. 4 della legge 818/84).

## tariffa

Alle due fasi principali corrispondono le seguenti aliquote:

- a): 70%  
b): 30%

## 3) Valutazione dei compensi.

Si propone la seguente formula:

$$C = (F + \sum_i p_i) \cdot a$$

dove:

- C è il compenso risultante;
- F è la quota fissa indipendente dalla complessità dell'incarico e valutata in L. 400.000;
- p è il compenso in lire relativo alla singola attività: tale valore è tabellato (vedi allegato A) in funzione di un parametro m definito nel seguito (per valori di m non compresi nella tabella si adotta l'interpolazione lineare; per valori di m superiori a L. 100.000 il compenso p può essere concordato);
- $m = h \times S$ ;
- h parametro di rischio-complessità, assunto pari alle «ore massime» indicate per ogni singola attività dalla Circolare M.I. n. 25 del 2/6/1982;
- S parametro d'estensione, pari (tranne che per le attività 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 91, 94, 95, 97 e di deposito di cui al D.M. 16/2/1982) alla superficie in mq moltiplicata per il parametro q definito nel seguito. Per attività all'aperto, o sotto tettoie, o di solo deposito la superficie viene dimezzata;
- q parametro del carico d'incendio, dato dalla seguente tabella:

| carico d'incendio specifico |   | q   |
|-----------------------------|---|-----|
| ≤ 30 Kg/mq                  | » | 1   |
| 60 »                        | » | 1,1 |
| 90 »                        | » | 1,2 |
| 120 »                       | » | 1,3 |
| 180 »                       | » | 1,5 |
| ≥ 240 »                     | » | 1,7 |

Valori particolari di S:

- per le attività 1, 2, 3, 4, 5:  $S = K/2.000$  dove K è il valore in Kcal/h (o in kcal) del gas combustibile in lavorazione oraria (o in deposito)
- per le attività 6 e 97:  $S = D^2 \times L/4$  dove D è il diametro della tubazione in cm; L è la lunghezza della condotta in km

- per le attività 7 e 18:  $S = 20$  per ogni impianto di distribuzione
- per l'attività 91:  $S = K/4.000$  dove K è la potenzialità termica complessiva in kcal/h
- per l'attività 94:  $S = (\text{superficie coperta}) \times q/10$
- per l'attività 95:  $S = (\text{numero dei piani} \times 20) + 50$
- per i depositi e serbatoi non interrati:  $S = (\text{carico d'incendio})/10.000$
- per i depositi e serbatoi interrati:  $S = (\text{carico d'incendio})/15.000$
- a = ISTAT/183,7 è il coefficiente di aggiornamento ed è dato dal numero indice del costo della vita da adottarsi costante per ogni anno e pari a quello del gennaio dell'anno stesso diviso per l'indice ISTAT per l'anno 1985 pari a = 183,7.

## 4) Eventuali correzioni dei compensi calcolati.

- Inoltre indicando con N il numero di attività soggette comprese in ogni singolo caso in esame, si indicano le seguenti correzioni in funzione dell'effettivo maggiore (o minore impegno);
- per N = 1: si ammette una maggiorazione fino al 100%
  - per N = 2: si ammette una maggiorazione fino al 50%
  - per N > 5: si ammettono eventuali congrue maggiorazioni o diminuzioni discrezionali

## 5) Oneri non compresi nei compensi calcolati.

Dal compenso calcolato al punto 3 sono espressamente esclusi:

## ALLEGATO: A

| $m_i$ | $p_i$<br>(arrotondato<br>alle 1.000) | $m_i$   | $p_i$<br>(arrotondato<br>alle 1.000) |
|-------|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|
| 10    | 18.000                               | 2.000   | 772.000                              |
| 20    | 29.000                               | 3.000   | 1.030.000                            |
| 30    | 39.000                               | 4.000   | 1.263.000                            |
| 40    | 48.000                               | 5.000   | 1.480.000                            |
| 50    | 56.000                               | 6.000   | 1.685.000                            |
| 60    | 64.000                               | 7.000   | 1.880.000                            |
| 70    | 71.000                               | 8.000   | 2.067.000                            |
| 80    | 79.000                               | 9.000   | 2.287.000                            |
| 90    | 85.000                               | 10.000  | 2.421.000                            |
| 100   | 92.000                               | 20.000  | 3.961.000                            |
| 200   | 151.000                              | 30.000  | 5.282.000                            |
| 300   | 201.000                              | 40.000  | 6.479.000                            |
| 400   | 246.000                              | 50.000  | 7.592.000                            |
| 500   | 289.000                              | 60.000  | 8.641.000                            |
| 600   | 329.000                              | 70.000  | 9.640.000                            |
| 700   | 367.000                              | 80.000  | 10.599.000                           |
| 800   | 403.000                              | 90.000  | 11.523.000                           |
| 900   | 438.000                              | 100.000 | 12.418.000                           |
| 1.000 | 472.000                              |         |                                      |



- i rilievi metrici e/o le relative restituzioni grafiche, che verranno computati a vacanza;
- l'eventuale progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere di adeguamento necessarie da valutare a percentuale in conformità alla vigente tariffa;
- le perizie giurate;
- i compensi accessori.

#### 6) Incarichi congiunti.

Quando l'incarico viene affidato a più professionisti l'intero compenso risultante dalla applicazione delle precedenti disposizioni viene aumentato

delle seguenti percentuali:  
 per 2 professionisti ..... + 60%  
 per 3 professionisti ..... + 110%  
 per 4 o più professionisti + 140%

7) *Il professionista può valutare tutti i compensi accessori in conformità degli artt. 4 e 6 della tariffa professionale.*

#### 8) Responsabilità del professionista.

Il professionista (o i professionisti) si rende pienamente responsabile della veridicità delle documentazioni da lui rilevate e redatte con riferimento alle reali situazioni esistenti alla data ed all'atto del suo soprall-

luogo di accertamento e verifica; non è invece responsabile per dati, situazioni, stati di fatto documentatigli da altri ai quali compete la relativa responsabilità.

Il CNI ha appreso con compiacimento che, presso alcune Federazioni e presso alcuni Ordini, sono stati siglati accordi con le altre Categorie professionali (architetti, geometri, chimici, periti industriali) e con gli Enti Pubblici e le Organizzazioni Industriali ed Artigianali interessate, in merito alla quantificazione della valutazione dei compensi a favore degli iscritti a ciascuna Categoria.

# UMIDITA' E DEGRADO ADDIO PER SEMPRE


DPC Italia risolve definitivamente il problema dell'umidità e del degrado provocato dall'acqua con interventi "su misura" per ogni situazione:

- IMPERMEABILIZZAZIONE DI VANI INTERRATI
- CONTENIMENTO LIQUIDI IN SPINTA NEGATIVA E POSITIVA
- RECUPERO ALL'USO DI LOCALI DEGRADATI
  - RISANAMENTO DELLE MURATURE DALL'UMIDITÀ ASCENDENTE

DPC Italia risponde nel modo più efficace ad ogni esigenza con possibilità di intervento diversificante, anche tramite le proprie Consociate:

- ESECUZIONE COMPLETA DEI LAVORI, ANCHE "CHIAVI IN MANO"
- ASSISTENZA TECNICA ALL'IMPRESA
- FORNITURA DIRETTA DEI PRODOTTI

SOPRALLUOGHI GRATUITI E  
 POSSIBILITÀ DI PERIZIE: PER  
 SAPERNE DI PIÙ, SCRIVETEICI O  
 TELEFONATECI



DPC ITALIA

## SICUREZZA DI SOLUZIONI DEFINITIVE

DPC ITALIA 20135 Milano - via Lattuada, 29 - tel. 02/5489094-5466845

3/3